Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 gennaio 1979.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno concernente l'erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 24 gennaio 1979 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1979;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 24 gennaio 1979 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione del contributo di lire 30.000.000.000 ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Presidente: INGRAO

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 30 MILIARDI AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO 1979

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2 % (lettera *a*)	23 % (lettera *b*)	75 % (lettera *c*)	Totale
263	Democrazia cristiana	54.545.450 (1)	680.921.055 (2)	9.392.857.145	10.128.323.650
221	Partito comunista italiano	54.545.455	680.921.050	7.892.857.135	8.628.323.640
57	Partito socialista italiano	54.545.455	680.921.050	2.035.714.285	2.771.180.790
17	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	54.545.455	680.921.050	607.142.855	1.342.609.360
17	Costituente di destra - Democrazia nazionale	54.545.455	680.921.050	607.142.855	1.342.609.360
15	Partito socialista democratico italiano	54.545.455	680.921.050	535.714.285	1.271.180.790
14	Partito repubblicano italiano	54.545.455	680.921.050	500.000.000	1.235.466.505
5	Partito di unità proletaria per il comunismo - Democrazia proletaria	54.545.455	680.921.050	178.571.430	914.037.935
5	Partito liberale italiano	54.545.455	680.921.050	178.571.430	914.037.935
4	Partito radicale	54.545.455	680.921.050	142.857.145	878.323.650
12	Misto (*)	54.545.455	—	428.571.435	483.116.890
630					
	(*) Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (3 iscritti al gruppo misto)	—	68.092.115	—	68.092.115
	(*) Componente parlamentare dell'« Unità popolare per cambiare il Paese » (1 iscritto al gruppo misto)	—	22.697.380	—	22.697.380
		600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

(1) Arrotondato per difetto.
(2) Arrotondato per eccesso.

(793)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1979.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 24 gennaio 1979 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1979;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 24 gennaio 1979 con la quale il consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11.

Sono assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, con versamenti *pro quota*, in relazione all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio disposta con legge 23 dicembre 1978, n. 842, ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 24 GENNAIO 1979

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Numero senatori	Gruppo parlamentare	2 % (art. 3, lettera *a*)	23 % (art. 3, lettera *b*)	75 % (art. 3, lettera *c*)	Totale
136	Democrazia cristiana	37.500.000	419.028.340	4.751.552.794	5.208.081.134
100	Partito comunista italiano	37.500.000	419.028.340	3.493.788.819	3.950.317.159
31	Partito socialista italiano	37.500.000	419.028.340	1.083.074.534	1.539.602.874
17	Sinistra indipendente	37.500.000	41.902.834	593.944.100	673.346.934
9	Democrazia nazionale - Costituente di destra	37.500.000	419.028.340	314.440.994	770.969.334
8	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	419.028.340	279.503.106	736.031.446
7	Partito repubblicano italiano	37.500.000	419.028.340	244.565.218	701.093.558
14	Misto	37.500.000	—	489.130.435	526.630.435
322					
	Rappresentanza parlamentare del Movimento sociale italiano - Destra nazionale (6, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (2, iscritti al gruppo misto)	—	41.902.834	—	41.902.834
	Componente parlamentare dell'Union valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	13.967.612	—	13.967.612
		300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(732)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **913.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 913. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare, rispettandone gli oneri, la donazione di due appezzamenti di terreno in comune di Asolo (Treviso), distinti in catasto con i mappali 236 (ex 230/*b*) di mq 70, 20 (ex 20/*a*) e 234 (ex 22/*b*) di complessivi mq 613, sez. B, foglio III, disposta dal sig. Giovanni Dalla Rosa con atto pubblico 16 aprile 1977, n. 27456 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Imparato, notaio in Asolo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 229

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere, malgrado la formale diffida del prefetto, alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari rispettivamente dal 28 settembre e 24 ottobre 1978.

Ed invero nelle riunioni all'uopo tenute nei giorni 12 e 20 ottobre e 24 novembre 1978 il consiglio comunale non riusciva a provvedere alla elezione del nuovo sindaco e conseguentemente neppure a quella degli assessori, per mancanza del numero legale dei presenti.

Il medesimo risultato, sempre per difetto del *quorum* dei presenti, si ebbe nella successiva seduta di seconda convocazione del 1° dicembre u.s.

Anteriormente alla predetta seduta, con lettera del 28 novembre 1978, il prefetto rivolgeva un espresso richiamo ai singoli consiglieri affinchè rieleggessero gli organi anzidetti, con l'avvertenza che, perpetuandosi ulteriormente tale situazione, si sarebbe reso inevitabile l'avvio della procedura per lo scioglimento del civico consesso.

Successivamente lo stesso prefetto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alla responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso ed essenziale obbligo di legge, con decreto n. 1141 del 5 dicembre 1978, notificato ai singoli consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 4 febbraio 1915, n. 148 — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto entrambe le adunanze, tenutesi il 9 e 11 dicembre 1978, andavano deserte per mancanza del prescritto *quorum* dei presenti.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico del 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale, di cui ha disposto intanto la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado i formali richiami del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge, quali quelli relativi alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, e che la conseguente paralisi funzionale, che travaglia l'organo consiliare, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, si ritiene che nella specie sussistano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura dello scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Pio Salvatore Verga.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Peschiera del Garda è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pio Salvatore Verga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ROGNONI

(554)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1978.

Maggiorazione della misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° giugno 1978, concernente la maggiorazione della misura dell'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1978;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 21848 di protocollo del 14 novembre 1978 dalla quale risulta che l'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'in-

dustria e del commercio, calcolato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1977 ed il 31 ottobre 1978, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100, comporta un aumento di 15 punti di contingenza;

Ritenuto che in relazione al suindicato aumento di 15 punti di contingenza occorre maggiorare, per l'anno 1979, l'indennità integrativa speciale secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della surriferita legge 29 novembre 1977, n. 875;

Considerato che per ogni punto di variazione in aumento l'indennità integrativa speciale mensile deve essere elevata, per i titolari di trattamento pensionistico di guerra aventi diritto all'indennità medesima, degli importi che, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1979, sono stati stabiliti, per le varie categorie di beneficiari, dal citato art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1979 l'indennità integrativa speciale mensile a favore dei pensionati di guerra è maggiorata come segue:

Per gli invalidi di guerra ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità: L. 14.400.

Per i restanti invalidi:

2ª categoria L. 12.960;
3ª categoria » 11.520;
4ª categoria » 10.080;
5ª categoria » 8.640;
6ª categoria » 7.200;
7ª categoria » 5.760;
8ª categoria » 4.320.

Per i titolari di trattamento pensionistico indiretto di cui alle tabelle *G, I, M, O, S, T* e *L* annesse alla legge 29 novembre 1977, n. 875:

tabelle *G* e *I* L. 13.770;
tabelle *M* e *O* » 8.850;
tabelle *S* e *T* » 5.250;
tabella *L* » 7.020.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 228

(682)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società *sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario* ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(581)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Riordinamento interno di alcuni servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, che dispone, al primo comma, la soppressione, presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, della direzione centrale dei trasporti terrestri a impianti fissi e della divisione autotrasporti interni di persone;

Visto il secondo comma dello stesso art. 6, con il quale viene disposto che al riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni degli uffici soppressi non trasferite alle regioni si provvede con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che le funzioni fino ad ora svolte dalla direzione centrale dei trasporti terrestri a impianti fissi non risultano né trasferite né delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuto che, pertanto, si rende necessario, per lo svolgimento delle predette funzioni, incorporare le divisioni della direzione centrale soppressa nell'ambito della esistente direzione centrale V, che tratta la materia delle « ricerche e sperimentazioni nel settore della motorizzazione e per la sicurezza della circolazione stradale »;

Considerato che parte delle funzioni svolte fino ad ora dalla divisione autotrasporti interni di persone, soppressa dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, attiene a materia non trasferita e non delegata alle regioni dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 617, attiene a materia non trasferita e non delegata alle regioni dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che tali funzioni residue possono essere affidate alla divisione 32 che tratta la materia della legislazione, affari generali e contenzioso in materia di autotrasporti, nell'ambito della medesima direzione centrale (III) di cui fa parte anche la divisione soppressa (34);

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1973, n. 9/489, e successive modificazioni, con il quale è stato determinato l'ordinamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

Le divisioni 61, 63, 64, 65, 66 e 67, facenti parte della direzione centrale dei trasporti terrestri a impianti fissi, soppressa dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, sono incorporate nella esistente direzione centrale V con le attribuzioni fino ad ora svolte, che vengono di seguito specificate:

Divisione 61. — Questioni generali - concessione servizi di competenza statale - previsioni - impegni di spesa e pagamento lavori - contenzioso - definizione collaudi.

Divisione 63. — Materiale rotabile - caratteristiche funzionali degli autobus ai fini della loro utilizzazione nei trasporti pubblici - movimento e traffico - tariffe dei vari servizi di trasporto ad impianti fissi - impianti elettrici - attraversamenti elettrici e con condutture - passaggi a livello.

Divisione 64. — Pianificazione dei trasporti extraurbani ai fini del coordinamento - ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto - lavori e costruzioni - segreteria della commissione di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 410; 2 agosto 1952, n. 1221; 29 dicembre 1969, n. 1042.

Divisione 65. — Metropolitane e altri sistemi per trasporto di massa - pianificazione dei trasporti urbani e suburbani ai fini del coordinamento - segreteria commissione per le ferrovie metropolitane.

Divisione 66. — Impianti a fune e trasporti speciali: esame progetti per la sicurezza degli impianti - visite tecniche e collaudi - incidenti ed inchieste - abilitazione tecnica del personale aziendale - rilevamenti statistici - registro impianti a fune.

Divisione 67. — Centro sperimentale impianti a fune e trasporti speciali - studi ed esperienze per la normativa tecnica nazionale ed internazionale - studi ed esperienze per l'unificazione e la tipizzazione - esperienze per l'unificazione e latipizzazione - esperienze e controlli di laboratorio sulle funi - analisi estensimetriche, chimiche e metallografiche - indagini tecniche sugli impianti ed altri materiali - segreteria commissione per le funicolari aeree e terrestri.

La direzione centrale V assume la seguente denominazione: « Sicurezza della circolazione stradale e dei servizi di trasporto a impianti fissi ».

Art. 2.

Lo svolgimento delle funzioni già affidate alla divisione « Autotrasporti interni di persone » della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, soppressa dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene attribuito alla divisione 32: « Legislazione e affari generali dell'autotrasporto di persone e cose; contenzioso amministrativo e giurisdizionale » facente parte della direzione centrale III della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le attribuzioni della divisione 32 restano così determinate: « Legislazione e affari generali dell'autotrasporto di persone e cose; contenzioso amministrativo e giurisdizionale; autotrasporti interni di persone di competenza statale; segreterie delle commissioni per le interferenze e per il coordinamento delle autolinee con i servizi F.S. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(693)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi, in Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(586)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa, in Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa di Milano, stabilimenti di Milano e Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Salda alimentari, con sede e stabilimento in Zingonia-Verdellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Salda alimentari, con sede e stabilimento in Zingonia-Verdellino (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Salda alimentari, con sede e stabilimento in Zingonia-Verdellino (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 giugno 1978 al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(579)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(580)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona, Matelica ed Orvieto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento sarda, in Cagliari, stabilimento di Monastir.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1978 al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(583)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, in Arezzo, stabilimenti di Arezzo, Rassina di Castelfocognano ed Empoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(585)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmegiti, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(578)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan, in Ellera Umbra - Corciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra - Corciano (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra - Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(587)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1979.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco (Cremona), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco (Cremona), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Concessione dal 1° gennaio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano, stabilimenti di Laveno Lago, S. Cristoforo, Corsico e Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della società Ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(689)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., in Milano, stabilimenti di Laveno Lago, S. Cristoforo, Corsico e Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della società Ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della società Ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), S. Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 19 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(690)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud, in Mercato San Severino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1978 al 7 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(692)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1979.

Disposizioni relative all'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa della campagna 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, che stabilisce, per la campagna 1978-79, le norme generali concernenti l'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, che introduce, per detta campagna, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978, con il quale vengono indicate le modalità per la presentazione, nelle province della Repubblica, da parte dei produttori olivicoli interessati, della denuncia unica di coltivazione e della domanda di aiuto, nonché le modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e di carico e scarico da parte degli stabilimenti di molitura delle olive;

Visto il regolamento (CEE) n. 3134/78 della commissione del 28 dicembre 1978, entrato in vigore il 1° gennaio 1979, recante le modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1978-79;

Visto il regolamento (CEE) n. 3024/78 della commissione del 21 dicembre 1978, entrato in vigore il 1° gennaio 1979, relativo alle modalità di applicazione per quanto riguarda le organizzazioni dei produttori di olio d'oliva;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario per l'olio d'oliva, si applicano, nel territorio della Repubblica, con l'osservanza dei regolamenti comunitari che disciplinano il regime di detto aiuto ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dei citati due regolamenti della commissione (CEE), occorre sollecitamente integrare il proprio decreto 5 dicembre 1978 con un altro che tenga conto delle modalità applicative con essi stabilite;

Sentiti gli assessorati dell'agricoltura delle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario all'olio d'oliva, si applicano nel territorio della Repubblica, per la campagna 1978-79, unitamente a quelle contenute nel presente decreto che, integrando quello del 5 dicembre 1978, citato in premessa, è adottato in connessione con le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 3134/78 e dal regolamento (CEE) numero 3024/78, il primo dei quali denominato successivamente « regolamento », entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto per l'olio di sansa di produzione 1978-79, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento all'art. 3, paragrafo quarto, del « regolamento », nella misura del 9% della quantità di olio di pressione che dalla stessa partita di olive è stata effettivamente prodotta o computata in funzione del potenziale produttivo degli olivi coltivati e delle loro rese forfettariamente fissate dalla commissione della C.E.E.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo primo, del « regolamento » la denuncia unica di coltivazione deve essere presentata in triplice copia agli uffici competenti per territorio di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1978:

a) non oltre il 30 giugno 1979, per gli olivicoltori che non sono soci delle associazioni di produttori di olive e di olio previste dal regolamento (CEE) numero 1360/78 o delle organizzazioni di produttori ammesse alla norma derogatoria contenuta nell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2752/78;

b) contestualmente alla domanda di aiuto che le associazioni ed organizzazioni suddette devono presentare per tutti i soci oggetto della domanda stessa, entro il termine indicato all'art. 3, primo comma, dello stesso decreto.

Tuttavia, ai sensi del pronunciamento (CEE) del 18 gennaio 1979 la presentazione delle prime denunce-domande da parte delle associazioni e delle organizzazioni è ammessa fino al 30 aprile 1979.

Per ammettere gli olivicoltori, associati successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 dicembre 1978, al trattamento previsto per i soci delle associazioni ed organizzazioni occorre denunciare agli uffici istruttori abilitati al ricevimento delle domande, con dichiarazione del presidente indicante il numero che si riferisce ai nuovi soci ricavato dall'apposito libro sociale, che l'iscrizione è avvenuta al più tardi entro la fine del mese precedente a quello di presentazione della denuncia-domanda.

Art. 4.

Per le cooperative di produttori olivicoli non associati alle associazioni o alle organizzazioni indicate al precedente art. 3, ciascun socio deve presentare la sua denuncia di coltivazione, avente anche valore di domanda di aiuto, entro il prescritto termine ultimo

del 30 giugno 1979, allegandovi, per le olive vendute, la documentazione di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto 5 dicembre 1978.

I soci di dette cooperative possono tuttavia presentare la denuncia di coltivazione con la documentazione allegata per le olive vendute, per il tramite delle cooperative cui sono associati.

Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare le firme dei soci sulle denunce, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in esse contenute e ad esse allegate.

In questo caso, l'aiuto, determinato in funzione del potenziale produttivo degli olivi coltivati e delle loro rese forfettariamente fissate, è disposto a favore delle cooperative che corrisponderanno, ai rispettivi aderenti, l'importo a ciascuno riconosciuto dagli uffici preposti all'istruttoria ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Art. 5.

Non viene esercitata nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione considerata, la facoltà attribuita ai Paesi membri dall'art. 5, paragrafo terzo, del regolamento (CEE), n. 136/66 e dell'articolo 1, paragrafo terzo, del « regolamento », riguadanti rispettivamente la possibilità di ammettere le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente art. 3, ai lavori per la definizione del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese e la possibilità di considerare come valide le denunce di coltivazione presentate in campagne precedenti dagli olivicoltori soci e non soci delle predette associazioni ed organizzazioni.

Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nello art. 3, paragrafi primo e secondo, del « regolamento » i membri delle stesse associazioni ed organizzazioni devono produrre, tramite le associazioni e le organizzazioni cui aderiscono, contestualmente alla denuncia di coltivazione da queste presentate, copia delle fatture di vendita e, nei casi per i quali non ricorra l'obbligo della fatturazione, una dichiarazione attestante le generalità e la residenza dell'acquirente e la quantità di olive vendute. Qualora le olive siano state vendute sull'albero il richiedente deve anche dichiarare il numero degli alberi da cui sono state prodotte le olive vendute.

Art. 7.

Per i soci delle predette associazioni ed organizzazioni di produttori, che hanno fatto molire le proprie olive in frantoi diversi da quelli delle associazioni ed organizzazioni cui aderiscono, detti enti debbono produrre insieme con la domanda di aiuto, prospetti, sottoscritti per veridicità dal rispettivo rappresentante legale, con i quali si dimostri che è stato eseguito, nei confronti di almeno il 10% di tali soci, compresi nelle domande, il controllo previsto dall'art. 5, paragrafo secondo, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 2753/78, per averlo compiuto sulla contabilità di magazzino dei frantoi che hanno proceduto alla molitura delle olive.

Art. 8.

Le rese indicative in olive ed in olio che vengono stabilite dalle commissioni provinciali in ottemperanza del disposto dell'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, e che debbono essere formate secondo le prescrizioni dell'art. 10 del « regolamento », costituiscono, avuto riguardo alle intervenute nuove norme comunitarie, soltanto elementi tecnici per la redazione dei dati che il Ministero della agricoltura e delle foreste deve trasmettere alla commissione (CEE), cui compete ogni determinazione finale in merito alla fissazione di dette rese.

Gli elementi elaborati dalle commissioni provinciali devono pervenire al Ministero entro il termine del 31 marzo 1979.

Nei casi in cui venga accertata la discordanza ipotizzata dall'art. 7, paragrafo terzo, del « regolamento », la determinazione delle quantità di olio ammissibile all'aiuto è adottata dagli uffici preposti all'istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto.

Art. 9.

Per le olive vendute, non può essere riconosciuto il relativo diritto all'aiuto alle denunce di coltivazione non corredate dalla documentazione contemplata nel precedente art. 6 per gli olivicoltori soci delle precisate associazioni ed organizzazioni di produttori e nell'articolo 1, comma quarto, del decreto 5 dicembre 1978, per gli olivicoltori non soci di detti enti.

Art. 10.

Sono confermati per la campagna 1978-79 i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti dall'art. 9 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista dallo stesso decreto, nel decreto ministeriale 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e nel decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

Ai componenti dei nuclei suddetti, muniti di apposita tessera rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è assegnato il compito di eseguire i controlli previsti dal « regolamento » e dalle vigenti norme legislative nazionali riguardanti l'aiuto comunitario all'olio d'oliva, nonché di effettuare verifiche in merito alle modalità integrative, stabilite dal presente decreto. A tale scopo, sono autorizzati a visitare aziende olivicole di soci e non soci di associazioni ed organizzazioni di produttori che hanno presentato o per i quali è stata presentata domanda di aiuto, uffici di detti enti, nonché, in prevalenza, frantoi non appartenenti alle predette associazioni ed organizzazioni e frantoi non controllati da loro associazioni professionali.

Il compito suddetto è svolto secondo le disposizioni impartite dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione o dagli uffici incaricati dell'istruttoria delle domande di aiuto e con l'osservanza delle direttive che saranno, in via generale e particolare, impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei limiti stabiliti dalla stessa Azienda.

Art. 11.

La concessione dell'anticipazione sull'importo dello aiuto, prevista dall'art. 12 del regolamento (CEE) numero 2753/78 per la quantità di olio di cui all'art. 11 del « regolamento », è condizionata soltanto alla constatazione che la denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto presentate dalle associazioni ed organizzazioni interessate entro i prescritti termini, siano integralmente compilate e debitamente firmate dal legale rappresentante.

Ai fini del sollecito pagamento dell'anticipazione suddetta, le associazioni e le organizzazioni interessate avranno cura di distinguere, nelle note riepilogative allegate alle denunce ed alle domande, da produrre in triplice copia, le quantità di olio effettivamente prodotto e per le quali l'anticipazione è ammessa, da quelle forfettariamente calcolate, specificando le une e le altre, nominativamente per ciascun socio oggetto della denuncia e della domanda.

Un esemplare della nota riepilogativa vistata per conformità dal funzionario responsabile dell'ufficio destinatario, dovrà essere prontamente trasmessa alla A.I.MA. perché possa procedere al più presto al pagamento dell'anticipazione a favore dell'associazione od organizzazione istante.

Art. 12.

Le infrazioni, commesse nel territorio della Repubblica, alle norme comunitarie concernenti l'aiuto di cui tratta il presente decreto ed a quelle legislative nazionali vigenti ed applicabili per l'aiuto suddetto nella campagna 1978-79, soggiacciono alle penalità stabilite dalle predette norme nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(655)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1977 al 28 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(691)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Congo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Congo sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 50/1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1978 del 26 maggio 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 48/1977;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1) A decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiale e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 50/1978 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Bonomelli - Algolisina		
pom. 30 g	23753	3.680
Farmigea - Meclon		
10 cand. vag.	23703	3.260
crema 30 g	23703/A	1.550
Immuno - Rubellabulin		
1 fl 5 ml	23659	17.180
Bayer - Lasonil H		
antiemor. 40 g	20127/A	2.270
10 supp.	20127/B	1.750
Bayer - Lasonil		
ung. 40 g	20127	2.270

(393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di documentazione presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di documentazione, alla cui copertura la scuola interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(653)

Vacanza della cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(651)

Vacanza della cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di semeiotica medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(652)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 21 dicembre 1978. Ripartizione alle regioni dei fondi stanziati per l'esercizio 1978 dagli articoli 6, 8 e 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 4 della legge anzidetta che affida al C.I.P.E. il compito di stabilire, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, la ripartizione dei fondi di cui all'art. 6, lettere *d*) ed *e*), all'art. 8, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) e all'art. 10 della stessa legge;

Considerata la proposta, formulata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di ripartire i fondi per l'esercizio 1978;

Visti i criteri proposti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le note n. 5412 del 9 maggio 1978 e n. 25873 del 13 novembre 1978 per la ripartizione di tali fondi;

Considerata l'opportunità di aderire, per il momento, soltanto alle proposte formulate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per le disponibilità di parte corrente;

Visto il parere favorevole espresso su tale proposta dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 13 dicembre 1978;

Delibera:

I fondi stanziati per l'esercizio 1978 dagli articoli della legge indicata in premessa sono ripartiti tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Art. 6, lettera d)

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
—	—
Bolzano	279
Trento	247
Totale	526

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Piemonte	1.163
Valle d'Aosta	45
Lombardia	879
Veneto	1.074
Friuli-Venezia Giulia	332
Liguria	366
Emilia-Romagna	769
Umbria	244
Marche nord	352
Toscana nord	680
Lazio nord	490
Totale	6.394
Marche sud	56
Toscana sud	19
Lazio sud	670
Abruzzo	789
Molise	307
Campania	1.813
Puglia	1.874
Basilicata	534
Calabria	1.346
Sicilia	2.304
Sardegna	668
Totale	10.380
Totale generale	17.300

Art. 6, *lettera* e)

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Bolzano	16
Trento	14
Totale	30
Piemonte	67
Valle d'Aosta	3
Lombardia	51
Veneto	62
Friuli-Venezia Giulia	19
Liguria	21
Emilia-Romagna	45
Umbria	14
Marche nord	21
Toscana nord	39
Lazio nord	28
Totale	370
Marche sud	3
Toscana sud	1
Lazio sud	39
Abruzzo	46
Molise	18
Campania	104
Puglia	108
Basilicata	31
Calabria	78
Sicilia	133
Sardegna	39
Totale	600
Totale generale	1.000

Art. 10, *comma primo*

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Bolzano	13
Trento	11
Totale	24
Piemonte	50
Valle d'Aosta	3
Lombardia	43
Veneto	43
Friuli-Venezia Giulia	12
Liguria	10
Emilia-Romagna	46
Umbria	14
Marche nord	21
Toscana nord	34
Lazio nord	20
Totale	296
Marche sud	5
Toscana sud	1
Lazio sud	26
Abruzzo	42
Molise	14
Campania	67
Puglia	83
Basilicata	29
Calabria	50
Sicilia	102
Sardegna	61
Totale	480
Totale generale	800

Art. 8, *lettera* a)

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Bolzano	80,500
Trento	71,250
Piemonte	288,281
Valle d'Aosta	24,897
Lombardia	247,395
Veneto	241,317
Friuli-Venezia Giulia	70,575
Liguria	72,759
Emilia-Romagna	353,345
Umbria	85,575
Marche nord	144,922
Toscana nord	215,487
Lazio nord	103,697
Totale	1.848,250
Marche sud	18,816
Toscana sud	4,161
Lazio sud	132,735
Abruzzo	214,928
Molise	104,492
Campania	512,216
Puglia	592,086
Basilicata	176,648
Calabria	350,643
Sicilia	583,808
Sardegna	309,467
Totale	3.000,000
Totale generale	5.000,000

Art. 8, *lettera* c)

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Bolzano	48,300
Trento	42,750
Totale	91,050
Piemonte	166,451
Valle d'Aosta	4,414
Lombardia	144,911
Veneto	162,838
Friuli-Venezia Giulia	33,235
Liguria	37,437
Emilia-Romagna	242,147
Umbria	43,503
Marche nord	93,624
Toscana nord	113,519
Lazio nord	66,871
Totale	1.108,950

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Marche sud	11,081
Toscana sud	1,184
Lazio sud	68,921
Abruzzo	107,601
Molise	56,435
Campania	359,214
Puglia	435,499
Basilicata	81,613
Calabria	201,360
Sicilia	385,150
Sardegna	91,942
Totale	1.800,000
Totale generale	3.000,000

Art. 8, *lettera* d)

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Bolzano	128,800
Trento	114,000
Piemonte	461,250
Valle d'Aosta	39,834
Lombardia	395,833
Veneto	386,108
Friuli-Venezia Giulia	112,923
Liguria	116,413
Emilia-Romagna	565,351
Umbria	136,919
Marche nord	231,876
Toscana nord	344,778
Lazio nord	165,915
Totale	2.957,200
Marche sud	30,103
Toscana sud	6,656
Lazio sud	212,378
Abruzzo	343,884
Molise	167,186
Campania	819,547
Puglia	947,339
Basilicata	282,637
Calabria	561,031
Sicilia	934,094
Sardegna	495,145
Totale	4.800,000
Totale generale	8.000,000

Art. 8, *lettera* e)

Regioni e provincie autonome	Somme (in milioni)
Bolzano	24,508
Trento	23,990
Piemonte	38,453
Valle d'Aosta	20,732
Lombardia	34,274
Veneto	36,936
Friuli-Venezia Giulia	25,226
Liguria	25,875
Emilia-Romagna	32,745
Umbria	24,004
Marche nord	25,819
Toscana nord	31,346
Lazio nord	28,092
Totale	323,502
Marche sud	0,859
Toscana sud	0,265
Lazio sud	9,990
Abruzzo	31,850
Molise	24,638
Campania	47,438
Puglia	52,328
Basilicata	28,031
Calabria	41,494
Sicilia	60,731
Sardegna	30,376
Totale	328,000
Totale generale	700,000

Il Ministro del tesoro provvederà ad assegnare le predette disponibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e della legge n. 482/78 recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento).

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(499)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Ripartizione alle regioni della somma di 30 miliardi di lire, per la concessione di contributi sulla spesa per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico per l'anno 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1978;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e ne trasferisce le disponibilità al cap. 7081 dello stesso stato di previsione concernente il fondo per i programmi regionali di sviluppo, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 17 ottobre 1978 sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 di cui sopra;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Ritenuto di dover ripartire la somma di lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1978, per mettere le regioni in condizione di soddisfare le esigenze dei servizi del trasporto pubblico, ai sensi dell'anzidetta legge n. 493/75;

Delibera:

La ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di lire 30 miliardi ex legge n. 493/75 è effettuata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	2.271.672.000
Lombardia	4.010.712.000
Veneto	2.124.486.000
Liguria	921.578.000
Emilia-Romagna	2.062.297.000
Toscana	1.980.114.000
Umbria	517.195.000
Marche	787.470.000
Lazio	2.635.287.000
Abruzzo	762.449.000
Molise	239.148.000
Campania	2.721.613.000
Puglia	1.911.393.000
Basilicata	447.089.000
Calabria	1.157.433.000
Friuli-Venezia Giulia	688.784.000
Valle d'Aosta	122.837.000

Regioni e provincie autonome	Lire
Sicilia	2.564.108.000
Sardegna	1.163.835.000
Trento	427.500.000
Bolzano	483.000.000
Totale	30.000.000.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà alle relative assegnazioni alle regioni e alle provincie di Trento e Bolzano.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(495)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Ripartizione dei fondi alle regioni a statuto ordinario per l'edilizia scolastica ai sensi della legge n. 412 del 1975.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75 che dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare lo ammontare del fondo istituito dalla legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 ottobre 1975, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi del primo programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e la indicazione delle disponibilità annuali anche per lo anno 1978, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 ottobre 1975;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75 che dispone che nell'ambito della predetta assegnazione triennale si provvede annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5% delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento;

Ritenuto di dover procedere alla erogazione del 5% delle assegnazioni stesse limitatamente alle regioni a statuto ordinario;

Delibera:

La somma complessiva di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5%, è ripartita fra le regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Lire
Piemonte	1.004.726.600
Lombardia	2.013.052.150
Veneto	1.034.534.650
Liguria	372.334.800
Emilia-Romagna	782.305.700
Toscana	777.873.250
Umbria	187.407.700
Marche	337.464.050
Lazio	1.307.848.450
Abruzzo	393.846.900
Molise	87.349.850
Campania	2.416.699.550
Puglia	1.393.368.400
Basilicata	228.500.300
Calabria	818.294.850
Totale	13.155.607.200

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà alla assegnazione delle somme suddette alle regioni a statuto ordinario.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(496)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Riparto tra le regioni meridionali e la regione Piemonte della somma di 15 miliardi di lire, destinata per il 1978, al finanziamento degli organismi tecnico-socio-culturali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Viste le proprie delibere del 12 dicembre 1972 e del 15 marzo 1973, con le quali fu stabilito che al finanziamento dei Centri interaziendali di addestramento professionale dell'industria (C.I.A.P.I.), dei Centri di servizi culturali e sociali e dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.), si sarebbe provveduto con mezzi stanziati sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la propria delibera dell'11 luglio 1975, con la quale fu stabilito che al funzionamento dell'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) si sarebbe provveduto con mezzi a carico del fondo di cui sopra;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della somma di 15 miliardi di lire, per l'esercizio 1978, alle regioni meridionali e al Piemonte per il funzionamento degli organismi sopra citati;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della somma suddetta, anziché con destinazioni analitiche, per quote globali sul cui utilizzo potranno provvedere direttamente le regioni, anche nella considerazione che alcune regioni hanno provveduto ad inserire i suddetti organismi nelle proprie strutture organizzative;

Ritenuto di confermare per il riparto della somma suddetta di 15 miliardi di lire i criteri adottati per i precedenti esercizi finanziari;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 13 dicembre 1978;

Delibera:

La somma di 15 miliardi di lire, destinata per il 1978 al finanziamento degli organismi tecnico-socio-culturali richiamati in premessa, è ripartita tra le regioni meridionali e la regione Piemonte, come segue:

Regioni	Somme
Piemonte	146.764.000
Marche	107.346.000
Lazio	634.915.000
Abruzzo	1.412.317.000
Molise	428.069.000
Campania	2.160.600.000
Puglia	2.503.753.000
Basilicata	573.133.000
Calabria	2.916.274.000
Sicilia	1.800.857.000
Sardegna	2.315.972.000
Totale	15.000.000.000

All'assegnazione della somma di cui sopra alle regioni interessate provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(497)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Riparto tra le regioni e la provincia autonoma di Trento della residua somma di 30 miliardi di lire, per l'esercizio 1978, prevista dalla legge n. 386/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che prevede un concorso dello Stato nella spesa per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1978, con la quale veniva, tra l'altro, disposto l'accantonamento della somma di lire 30 miliardi, a valere sui 100 miliardi di lire complessivamente stanziati per l'esercizio 1978, per tener conto di eventuali modifiche da apportare ai criteri di ripartizione;

Vista la proposta di ripartizione della residua somma di lire 30 miliardi, trasmessa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 6244 del 9 giugno 1978;

Tenuto conto che, non avendo gli enti di sviluppo delle regioni Piemonte e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento ancora presentato i conti consuntivi per gli esercizi 1977 e 1978, non è stato possibile accertare l'entità delle relative spese di funzionamento e che, pertanto, l'accreditamento delle somme relative alle suddette regioni ed alla provincia autonoma di Trento sarà effettuato soltanto dopo tale accertamento;

Considerata l'opportunità d'accantonare la somma di lire 1 miliardo per successive assegnazioni integrative in riferimento a particolari situazioni;

Visto il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, espresso nella seduta del 13 dicembre 1978;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

La residua somma di 30 miliardi di lire, per l'esercizio 1978, è ripartita tra le regioni e la provincia autonoma di Trento come segue:

Regioni	Milioni di lire
Veneto	1.330
Emilia-Romagna	2.228
Marche	829
Toscana	1.809
Umbria	731
Lazio	2.069
Campania	1.298
Abruzzo	1.343
Molise	553
Puglia	3.562
Basilicata	1.393
Calabria	3.275
Sicilia	3.925
Sardegna	3.388
Accantonamento per:	
Trento	224
Piemonte	684
Friuli-Venezia Giulia	359
Riserva	1.000
Totale	30.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(498)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Karmex dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Karmex concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(424)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Karathane L.C. dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Karathane L.C. concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(425)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Karathane dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Karathane concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(426)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Karathane P. 1 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Karathane P. 1 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(427)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Adesol blu dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1978, è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Adesol blu concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(428)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 gennaio 1979, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco (Cremona), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Luigi Olmo, nato a Crema (Cremona) l'8 novembre 1908, è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giuseppe Bettinelli, nato a Cremona il 15 giugno 1930, avv. Renato Dossena, nato a Cremona il 22 ottobre 1934, avv. Giovanni Pizzoccaro, nato a Soresina (Cremona) il 22 ottobre 1938, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monte Cremasco (Cremona), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1979

Il Governatore: BAFFI

(525)

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(266)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Narni, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 15 dicembre 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Narni (Terni) in amministrazione straordinaria, il dott. Carlo Piloni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(267)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Convalida di deliberazioni della giunta regionale concernenti approvazione di strumenti urbanistici

Con deliberazione del consiglio regionale 13 luglio 1978, n. 1637, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 27 luglio 1978, n. 3835/3691, è stata convalidata l'approvazione di tutti gli strumenti urbanistici (piani regolatori generali, programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi, piani per l'edilizia economica e popolare, piani particolareggiati, piani per insediamenti produttivi, perimetrazione dei centri abitati e loro relative varianti) già effettuata dalla giunta regionale durante il periodo di validità della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 e cioè dal 12 ottobre 1972 al 10 aprile 1975.

(502)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Giovanni in Marignano

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3914 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6529/6217 nella seduta del 21 dicembre 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 13 marzo 1977, n. 40.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(503)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Cavezzo

Con deliberazione della giunta regionale 13 novembre 1978, n. 3870 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6270/5953 nella seduta del 13 dicembre 1978) è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Cavezzo (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 gennaio 1977, n. 15.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(322)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Castrezzato

Con deliberazione della giunta regionale 5 dicembre 1978, n. 20279, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Castrezzato (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(437)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI RAVENNA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentaquattro posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso)

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna, dovranno essere presentate o spedite con lettera di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Ravenna in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Ravenna, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal pravveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Ravenna.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti. dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Ravenna e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori, che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, addì 30 settembre 1978

Il direttore provinciale: VANNUCCI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione di Bologna, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 5 *Poste, fogli dal n.* 2 *al n.* 3

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna.

Il sottoscritto (1) . nato a . . il . residente in . . via . . n. . . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 30 settembre 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . .. che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(273)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1979 nelle carriere previste dalla

tabella allegata al succitato decreto (tabella integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1973) i seguenti posti:

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale affari generali e del personale (catasto)

Carriera direttiva tecnica del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . posti 4

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . posti 3

b) branca « manifattura tabacchi » (per laureati in ingegneria civile e meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . » 3

c) branca « sali e chinino » . . » 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo personale sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali e psicologia sperimentale . posti 3

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo organico carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni posti 1

Ruolo organico carriere direttive personale tecnico delle costruzioni . » 1

MINISTERO DELLA SANITA'

Carriera direttiva medici . . . . . posti 1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione generale personale affari generali amministrativi

Carriera direttiva . . . . posti 3

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ingegneri genio civile . . . . posti 5

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione generale motorizzazione e trasporti in concessione

Carriera direttiva tecnica . posti 10

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Carriera direttiva ruolo bibliotecari . . posti 4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ingegnere in prova nella qualifica iniziale del genio civile posti 1

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopraindicate saranno pubblicate entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione) o ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, presso cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalla medesima prova.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 2000 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: PEDINI

(531)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a centouno posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29-30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a centouno posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(208)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29-30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(209)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, numeri 29-30 del 20-27 luglio 1978 è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(210)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di falegname specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 120, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di falegname specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(224)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di fotografo specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 121, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di fotografo specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(225)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di marmista specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 122, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di marmista specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendente alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(226)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di muratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 123, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di muratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(227)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti di falegname specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1977, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 89, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a dodici posti di falegname specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(213)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di muratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1977, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 95, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di muratore specializzato di 1 categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(214)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Considerato che la dott.ssa Serdoz Marisa, nata a Fiume il 2 giugno 1942, era stata esclusa dall'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, per mancanza del prescritto periodo minimo di servizio;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 362 reg. ord., n. 1437/76 reg. ric. anno 1976 in data 19 novembre 1976 per effetto della quale, accolta l'istanza incidentale proposta dal sanitario summenzionato per la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione dallo esame predetto, il sanitario medesimo era ammesso con riserva a sostenere l'esame in questione;

Letta la sentenza n. 56/78 reg. dec., n. 1437/76 reg. ric. anno 1978, pronunziata dal medesimo tribunale l'11 gennaio 1978, con la quale è stato accolto nel merito il ricorso avanzato dalla dott.ssa Serdoz Marisa;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, ove risulta che il sanitario in questione ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

In ottemperanza alla sentenza citata nel preambolo, la dott.ssa Serdoz Marisa, nata a Fiume il 2 giugno 1942, è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di medicna generale, per l'anno 1975, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(440)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 17/San.Pv., in data 25 maggio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nei comuni e consorzi della provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1975;

Visto il successivo decreto n. 125/San.Pv., in data 1° luglio 1977, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso stesso ventinove concorrenti;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 137/San.Pv., in data 30 agosto 1977, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, modificata nella sua composizione con successivo decreto n. 197/San.Pv. del 30 maggio 1978;

Visti i verbali della predetta commissione, che concludono con la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti concorsuali;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 2, punto 16, del decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 355, in data 21 aprile 1978, concernente la delega di firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Marangoni Rinaldo	punti	61,1850	su 120
2. Teggia Marco	»	60,4166	»
3. Novarini Carlo	»	60,3508	»
4. Cevini Marco	»	60,1908	»
5. Serra Biagio	»	60,1658	»
6. Ragni Lido	»	59,5175	»
7. Rossi Elia	»	58,3150	»
8. Mongili Natale	»	58,1062	»
9. Valle Luigino	»	57,0050	»
10. Lupo Stanghellini Luigi	»	54,9833	»
11. Sgotto Raffaele	»	54,0291	»
12. Maestrello Maria Angelina	»	54,0000	»
13. Sinibaldi Vincenzo	»	51,3875	»
14. Stagni Gabriele	»	49,7695	»
15. Masnata Ettore	»	46,2691	»

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia ed agli albi pretori della prefettura di Pavia e dei consorzi e comuni interessati.

Pavia, addì 2 novembre 1978

p. *Il presidente*: RUBERTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 238/San. Pv., in data 2 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nei comuni e nei consorzi della provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1975, indetto con decreto n. 17/San. Pv. del 25 maggio 1976;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso, in relazione all'ordine della graduatoria suddetta;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Dato atto che le amministrazioni consorziali e comunali interessate al concorso di cui trattasi hanno assicurato che le relative assunzioni sono contenute, per l'anno 1978, entro i limiti numerici di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

I sotto elencati candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei indicata in premessa, sono dichiarati vincitori dei consorzi medici e delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnata:

Marangoni Rinaldo: condotta medica di Stradella;
Teggia Marco: condotta medica di Rovescala;
Novarini Carlo: condotta medica di Torrazza Coste;
Cevini Marco: condotta medica di Retorbido;
Serra Biagio: consorzio medico tra i comuni di Borgoratto-Mormorolo-Fortunago;
Ragni Lido: condotta medica di Giussago;
Rossi Elia: consorzio medico tra i comuni di Alagna Lomellina-Valeggio.

I signori sindaci dei comuni di Stradella, Rovescala, Torrazza Coste, Retorbido e Giussago ed i signori sindaci-presidente dei consorzi medici di Borgoratto-Mormorolo-Fortunato e di Alagna Lomellina-Valeggio sono incaricati, per la rispettiva competenza, della esecuzione del presente decreto.

Il decreto stesso sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia ed agli albi pretori della prefettura di Pavia e dei consorzi e comuni interessati.

Pavia, addì 2 novembre 1978

p. *Il presidente*: RUBERTO

(329)

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 ottobre 1978, n. 42, la condotta medica del comune di Gorla Minore (Varese) è stata stralciata dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1974, emesso con decreto del presidente della giunta regionale 2 dicembre 1975, n. 115/San.

(504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cagliari

L'assessore regionale alla sanità, con decreto n. 05860/34 in data 22 dicembre 1978, ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Carbonia e Iglesias.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 2.000 dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Cagliari, viale R. Margherita n. 6, entro il giorno 31 marzo 1979.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione sarda n. 57 del 28 dicembre 1978, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari, dei comuni di Carbonia e Iglesias e all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cagliari.

(328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

Il medico provinciale rende noto che con decreto 13 dicembre 1978, n. 10998, sono stati riaperti i termini del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1976 sino alle ore 12 del 28 febbraio 1979.

(327)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Matera, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del reparto di geriatria;
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Matera.

(184/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Matera.

(185/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(227/S)

OSPEDALE «MARIA VITTORIA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(190/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(191/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di radioterapia dell'istituto di radioterapia e medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di radioterapia dell'istituto di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Udine.

(193/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. **20**.

Trasmissione di atti e di dati alla giunta regionale da parte degli enti, istituti ed aziende di credito a carattere regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti, gli istituti e le aziende di credito, indicati nell'art. 5, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, aventi carattere regionale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, assessorato competente per materia, copia delle situazioni periodiche, dei bilanci e dei verbali delle assemblee.

Per quanto riguarda le situazioni periodiche ed i bilanci degli enti, degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.

Le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti gli enti, gli istituti e le aziende di credito a carattere regionale, in possesso della giunta regionale, sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

La periodicità della trasmissione delle situazioni periodiche e dei bilanci degli enti, degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale non potrà essere diversa da quella fissata dall'organo di vigilanza statale.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le modalità per la trasmissione degli atti e dei dati, di cui al primo comma, alla giunta regionale, assessorato competente per materia.

Art. 2.

La giunta regionale fornisce alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, su loro richiesta, i dati pervenuti dalle aziende di credito a carattere regionale, ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza, fermo restando, anche per gli uffici provinciali, l'obbligo del segreto d'ufficio previsto dal terzo comma del precedente art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. **21**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente: « Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente nuovo comma:

« L'assunzione del personale avviene:

a) mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Per l'assunzione di personale destinato ad espletare mansioni non impiegatizie, i regolamenti comunali possono prevedere la possibilità di assunzione per chiamata diretta;

b) mediante contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze eccezionali o straordinarie. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni. Qualora si tratti di personale destinato a svolgere mansioni impiegatizie le assunzioni a contratto non possono superare il limite del venti per cento dei posti del ruolo organico del personale impiegatizio ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi pubblici od interni la commissione giudicatrice deve innanzitutto stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli nonchè il punteggio da assegnare per le singole prove e successivamente, prima di procedere alle prove di esame, valutare i titoli dei singoli candidati ».

Art. 3.

Dopo l'art. 23 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, viene inserito il seguente articolo:

« Tutto il personale comunale, compreso quello a contratto, è regolarmente iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ai fini previdenziali e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ai fini assistenziali ed indennità di fine servizio ».

Art. 4.

Alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, le parole « non trovi idonea sistemazione », sono sostituite con le parole: « non trovi o non accetti diversa ma comunque idonea sistemazione anche presso altro ente pubblico ».

Art. 5.

L'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Il segretario comunale è il funzionario più elevato del comune, presenzia alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i verbali, apponendovi la sua firma, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza del comune e ne riferisce al sindaco, dirige gli uffici comunali e risponde del loro andamento, cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta, esprimendo la propria opinione sulla legittimità dell'atto, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del comune.

Le funzioni, i compiti e gli obblighi di cui al precedente comma, sono attribuiti ai segretari di consorzi intercomunali, dei comprensori, delle comunità di valle o montane, in quanto attribuibili ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è così modificato:

« Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni consorziati e al segretario spetta, oltre ai normali emolumenti previsti per la classe del consorzio, una retribuzione mensile di un quarto dello stipendio in godimento, più il rimborso delle spese effettive di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei comuni consorziati ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è così modificato:

« Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il consiglio comunale procede, ai fini di cui al primo comma, alla eventuale revisione della classificazione del comune, in base al decreto che il presidente della giunta regionale emette, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici ».

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso, l'attestato di frequenza al corso teorico-pratico di preparazione di cui al successivo art. 38 ».

Art. 9.

Al n. 2) del secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunte le parole: « di norma tra i docenti del corso teorico-pratico di cui al successivo art. 38 ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dai seguenti nuovi commi:

« Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani residenti nella Regione, che siano in possesso dei requisiti per poter partecipare all'esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Le giunte provinciali possono costituire una commissione che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso.

La commissione è composta da:

un membro nominato dalla giunta provinciale, presidente;
un membro nominato dalla giunta regionale;
due membri nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
un membro nominato dall'istituzione scientifica o culturale che eventualmente organizza il corso;
un membro nominato dall'UNCEM, quando il corso è organizzato dalla provincia di Trento, o dal consorzio dei comuni, quando il corso è organizzato dalla provincia di Bolzano;
un membro nominato dalle organizzazioni sindacali provinciali dei segretari comunali.

La predetta commissione viene integrata da un rappresentante dei corsisti, nominato, non appena costituita, dall'assemblea medesima.

Spetta alle giunte provinciali o alla commissione, ove costituita, stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dal succcessivo art. 39, sentite le proposte dei docenti ».

Art. 11.

Dopo l'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo articolo:

Spetta alle giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo precedente.

Le giunte provinciali o la commissione, ove costituita, provvedono a formare un'apposita graduatoria degli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri:

votazione di laurea;
votazione degli esami del corso di laurea;
altri titoli di studio;
titoli di servizio;
certificato di iscrizione nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285;
situazione di famiglia.

Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della Regione, dalla giunta provinciale competente, tenuto conto delle condizioni economiche dei partecipanti al corso, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'ottantacinque per cento delle ore complessive di insegnamento teorico-pratico su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui al successivo art. 39.

Art. 12.

Dopo il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo comma:

« Le ore di insegnamento pratico di cui al comma precedente, non devono comunque essere inferiori al venti per cento delle ore complessive su cui si articola il corso ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'esame per il conferimento del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di cui all'art. 37, deve constare di due prove scritte di cui una teorica e l'altra pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo, e di una prova orale sulle materie indicate nell'allegata tabella *B* ».

Art. 14.

Nell'art. 43 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, le parole « di concorso per titoli », sono sostituite con le parole: « di un concorso per titoli ed esami, consistente in due prove scritte di cui una teorica e l'altra pratica, ed in una prova orale, come risulta dall'allegata tabella *D* ».

All'art. 43 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui al comma precedente, sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di III e IV classe ».

« Nel caso in cui il concorso sia andato deserto, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso, i segretari comunali già in servizio, anche se non in possesso della prescritta anzianità di anni tre e mesi sei, nonchè i dipendenti di ruolo di enti locali in possesso di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni »

Art. 15.

Dopo l'art. 48 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Il servizio comunque prestato presso lo Stato o altri enti pubblici, o presso società appaltatrici del servizio di riscossione delle ex imposte di consumo, anteriomente alla nomina a segretario comunale, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai soli fini economici da calcolarsi come prestato presso sedi segretariali di classe IV ».

Art. 16.

Al secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunte le parole seguenti: « e dell'indennità consorziale ».

Art. 17.

Al secondo comma dell'art. 59 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, dopo le parole « i quali » e prima delle parole « dell'uso gratuito », sono inserite le seguenti nuove parole: « prima dell'entrata in vigore della presente legge godevano ai sensi dell'art. 4 della legge 16 aprile 1925, n. 667 ... ».

Dopo il terzo comma dell'art. 59 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente comma:

« La misura del corrispettivo dell'uso gratuito dell'alloggio di cui al secondo comma del presente articolo, non può essere superiore, anche a seguito dei nuovi trattamenti economici fissati ai sensi dell'art. 28 della presente legge, ad un quinto dello stipendio base iniziale previsto per il posto di segretario generale di seconda classe ».

Art. 18.

Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le norme contenute nella legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, incompatibili con il disposto del precedente comma.

Art. 19.

Nei confronti del personale della carriera operaia in servizio presso comuni della provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto a tempo determinato con deliberazione di data anteriore alla costituzione della commissione comunale per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sempre che si tratti di personale destinato ad espletare compiti di istituto con caratteristiche di conti-

nuità, i comuni possono provvedere al loro inquadramento nei ruoli organici purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico del personale, all'epoca dell'assunzione, salvo la deroga al limite massimo di età previsto dai regolamenti organici dei rispettivi comuni.

Art. 20.

L'onere per la organizzazione dei corsi di cui all'art. 38 già previsto in lire 50 milioni, a partire dall'anno 1978, è elevato a lire 80 milioni.

Al maggior onere di lire 30 milioni, previsto per l'anno 1978, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

TABELLA *D*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME
PER IL CONCORSO PER SEDI DI TERZA CLASSE

1) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

2) Ragioneria e finanza locale;

3) Diritto costituzionale ed amministrativo;

4) Nozioni di diritto civile;

5) Diritto penale (codice penale: libro I, libro II - titoli II e VII)

6) Legislazione sociale;

7) Elementi di contabilità generale dello Stato;

8) Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle province di Trento e Bolzano;

9) Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano;

10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

La prova scritta teorica potrà riguardare le sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova scritta pratica consisterà nella redazione di un atto amministrativo; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(9842)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 22.

Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con l'ENEL dei diritti di cui all'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo di L. 5.091.055.729 versato alla Regione dall'ENEL a seguito della conversione in numerario, per il periodo 1960-71, degli oneri previsti dall'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, è destinato al finanziamento delle iniziative e dei programmi indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'importo di L. 1.400.000.000 è destinato al finanziamento, da parte della Regione, dei lavori per la nuova caserma sede del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, previsti dal progetto dell'opera.

L'importo di L. 400.000.000 è destinato al finanziamento del programma regionale di investimenti patrimoniali rivolto a dotare di sedi proprie gli uffici tavolari della Regione.

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 1 sono destinate, entro il limite complessivo dell'importo di lire 3.291.055.729 alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di programmi di interventi predisposti in conformità al primo e al secondo comma dell'art. 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e approvato con legge provinciale.

Al bilancio della provincia autonoma di Trento è destinato l'importo di L. 1.881.621.421.

Al bilancio della provincia autonoma di Bolzano è destinato l'importo di L. 1.409.434.308.

Art. 4.

Al complessivo onere di L. 5.091.055.729 previsto dagli articoli 2 e 3 si provvede mediante riduzione di corrispondente importo del fondo iscritto al cap. 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario di Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1978, n. 23.

Autorizzazione alla cessione a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla costituzione dei fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento possono partecipare anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento sono ulteriormente aumentati di lire 1.440 milioni, rispettivamente di lire 405 milioni.

Art. 3.

E' autorizzata la cessione al valore nominale di quote di partecipazione di proprietà regionale del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e di quello dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento, per un massimo di lire 1.730 milioni, rispettivamente di lire 430 milioni, a favore di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si provvede con il ricavato delle cessioni autorizzate dall'art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(9843)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1978, n. **72.**

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per gli interventi nell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 1° *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Toscana dà attuazione alle modifiche in materia di concessione di contributi per la tenuta della contabilità agraria stabilite dall'art. 1 della legge 958 del 21 dicembre 1977, in conformità a quanto disposto dalla direttiva del Consiglio (CEE) n. 76/837 del 25 ottobre 1976 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo gli indirizzi prescelti e le metodologie adottate dalla Regione nel rispetto dell'art. 11 della direttiva 72/159/CEE è concesso un contributo di 600 unità di conto, quale concorso alle spese di contabilità ».

Il secondo comma del precitato art. 33 è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente è erogato in quattro rate annuali per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo anno, di 105 unità di conto nel terzo e di 66 unità di conto nel quarto ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 novembre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *ottobre* 1978, *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *novembre* 1978.

(127)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978; n. **46.**

Distacco della frazione di Montebello dal comune di Sogliano al Rubicone e sua aggregazione al comune di Torriana. Conseguente rettifica del confine fra i comuni di Sogliano al Rubicone e di Torriana, in provincia di Forlì.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 158 *del* 6 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il confine fra i comuni di Sogliano al Rubicone e di Torriana, in provincia di Forlì, è rettificato secondo la linea risultante dalla planimetria allegata alla legge regionale n. 23 del 1° giugno 1977.

Il presidente della Regione, su conforme delibera della giunta regionale, provvede con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 dicembre 1978

TURCI

(10325)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790250)